

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) – Cass. n. 25010/2008

Danno ambientale - Fonte normativa di riferimento - Individuazione nell'art. 9 Cost. e nell'art. 2059 cod. civ. - Conseguenze - Risarcibilità dei pregiudizi anteriori all'entrata in vigore della legge n. 349 del 1986 - Ammissibilità - Fondamento.

Poiché l'ambiente naturale costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivatone. Tale diritto scaturisce dal combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 2059 cod. civ., e preesisteva pertanto all'introduzione della legge 8 luglio 1986 n. 349, il cui art. 18 non ha affatto introdotto nel nostro ordinamento una nozione di "danno ambientale", ma si è limitato a ripartire tra Stato, enti locali ed associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire od intervenire nel relativo giudizio di risarcimento. Da ciò consegue che non è viziata da ultrapetizione la sentenza di merito di condanna al risarcimento del danno ambientale per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge n. 349 del 1986.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008

Procura

Mandato

Corte

Cassazione

25010

2008